ISTITUTO COMPRENSIVO «D'ALCONTRES»
Via San Vito, 33 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Tel. 090- 9761049 - e-mail: meic82400l@istruzione.it - meic82400l@pec.istruzione.it - C.F. 90008820830

I.C. - " D'ALCONTRES "-BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prot. 0010459 del 21/09/2021
A-32 (Uscita)

AI DOCENTI DI SOSTEGNO
AI DOCENTI TUTTI
A GENITORI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
ALL'ALBO DEL SITO WEB

Oggetto: Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). La sentenza è consultabile sul sito Giustizia Amministrativa al seguente link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza

Alla luce della sopravvenuta decisione del TAR - a cui ci si dovrà attenere – con la presente le SS.VV. sono invitate a provvedere alla pianificazione del percorso di inclusione utilizzando il modello in uso nella scuola sino allo scorso anno scolastico. Si coglie l'occasione per precisare e ricordare che in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Nella redazione del PEI si raccomanda di fare in modo di non entrare mai in conflitto con i motivi di censura indicati nella sentenza tra cui:

a) Composizione e funzioni del GLO;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono le indicazioni di massima pervenute dal Ministero a cui ci si dovrà attenere per ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:

Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni
– che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organocollegiale" (Art. 18, DI 182/2020).

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (31/10/2021), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.
Sarà cura della Scrivente fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni in base all'evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nel consueto spirito di collaborazione.

Si allega D.Lgs. 66/2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia ITALIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93